MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA NORMATIVA SULLE PENSIONI DI GUERRA

Art. 6

Inabilità a proficuo lavoro. Assegno di incollocabilità

L'inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro, condizione nei casi previsti per conseguire trattamento pensionistico, deve essere effettivamente accertata dagli organi sanitari di cui alla legislazione sulle pensioni di guerra e in conseguenza vengono abrogate le norme che considerano presunta l'inabilita' al compimento del 65° anno di eta'. Il sesto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: "Il direttore generale delle pensioni di guerra, sentita la Commissione medica superiore, provvede alla liquidazione o al diniego dell'assegno di incollocabilita' con le modalita' previste dal successivo articolo 101".

Versione in vigore dal 16 ottobre 1986, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra
Estremi	Legge 6 ottobre 1986, n. 656
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ed-integrazioni-alla-normativa-sulle-pensioni-di-guerra/art-6-inabilita-a-proficuo-lavoro-assegno-di-incollocabilita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it